

IL RITORNO DEL DIRITTO

Presupposti, significati ed effetti della sentenza del T.A.R. del Lazio che ha annullato la delibera 209

1) Una catastrofe più che annunciata

V'era certamente da attendersi che una pronuncia tanto clamorosa suscitasse reazioni violente nei ranghi della parte soccombente. V'era, altresì, da attendersi che queste reazioni vertessero su accuse di “disgregazione” della polizia municipale del Comune di Roma, di manovre sovversive (magari di Complotti, com'è d'uso, ormai da tempo, in circostanze simili) o, nel migliore dei casi, di “eccesso di burocrazia”. Per inciso: è piuttosto singolare proprio quest'ultimo addebito, visto che per “burocrazia” i responsabili ed i portavoce dell'amministrazione capitolina (nonché alcuni esponenti della “Triplice, ed annessi) sembrano intendere “legalità”, ovvero rispetto delle norme e dei principi basilari dell'ordinamento. Ed allora, dicasi pure, di tale “burocrazia” non ve n'è mai troppa!

Quanto alla volontà di “disgregare” la polizia municipale attraverso l'annullamento della delibera 209 ed il conseguente azzeramento dell'Istituzione, evocati con i toni apocalittici dell' “assalto al Palazzo d'Inverno” è opportuno, preliminarmente, chiarire un paio di punti essenziali. Il primo ovviamente, concerne l'ormai assodata e lampante illegittimità di impennare sedicenti “riforme” su normative inesistenti o su manovre di “adeguamento” o “compatibilizzazione” tra leggi e disposizioni reciprocamente eterogenee quali, nel caso di specie, la 142/90 e la legge-quadro 65/86 con tutte le sue correlative diramazioni che toccano il Codice di procedura penale, il diritto di polizia, ampi settori del diritto amministrativo ecc. Per quanto possa risultare eroso o controverso il modo di produrre leggi nell'ordinamento italiano negli ultimi decenni, esistono ancora (fortunatamente!) delle regole di certezza del diritto (e di divisione dei poteri) che vietano formalmente, da parte di chicchessia, l'attribuzione di competenze appartenenti ad organi specifici. Conseguentemente, un Comune non può assumere iniziative e decisioni che sono, e restano, del Parlamento, neppure con il giochino dell'analogia o dell'applicazione della norma che può “sembrare” (meglio: che può far comodo che “sembri”), del tutto arbitrariamente, migliore e più adatta agli scopi che si vuole perseguire. Nella travagliata vicenda

dell'Istituzione è incontestabile come l'unica soluzione legale per poter attuare una simile trasformazione avrebbe dovuto consistere nella preliminare, necessaria ed inderogabile riforma degli artt. 22 e se, della l. 142/90 in luogo di strategie avventuristiche, sul piano giuridico, e di espedienti-tampone che, alla fine, hanno costituito un rimedio peggiore del male.

Il secondo punto della questione è che, in realtà, tanto il ricorso dell'O.S.Po.L., quanto la sentenza T.A.R., non hanno “distrutto” o “disgregato” un bel nulla poiché, per sintomi più che evidenti, l'Istituzione era, di fatto e di diritto, già morta da un pezzo o, meglio, non era neanche nata come entità vitale e funzionale a causa della mancanza del suo organo motore e propulsore, cioè di quel famigerato Consiglio d'Amministrazione che, per quasi un anno (dal novembre '96 ai giorni nostri), è rimasto un ectoplasma. Non compete certamente allo scrivente formulare ipotesi, più o meno dietrologiche, su codeste circostanze che ineriscono i massimi sistemi (o, se si preferisce, i Grandi Misteri) dei progetti capitolini sulla riforma del Corpo dei VV.UU.: di certo, anche per i “profani”, v'è la semplice constatazione che la mancanza proprio di quell'organo – che avrebbe, tra l'altro, consentito una più diretta partecipazione gestionale delle rappresentanze sindacali alla vita della polizia municipale di Roma – ha portato l'Istituzione ad autodelegittimarsi e, senza mezzi termini, ad auto-sopprimersi anche prima dell'intervento del giudice amministrativo. Nondimeno, la mancata nomina del C.d.A. e gli effetti che ha prodotto sulla catastrofe della “riforma” dovranno, prima o poi, ricevere più adeguate e chiare spiegazioni, soprattutto per il ruolo che la prospettiva (invero, assai allettante) della cogestione dell'Istituzione aveva esercitato per riscuotere consensi ed adesioni, sia da parte della Triplice e della Cissal, sia di altre associazioni di categoria. Alle quali, comunque e ben prima della sentenza T.A.R. non è rimasto che prendere atto di un loro, dicasi pure, eccesso di entusiasmo nei confronti di una ristrutturazione di organi, procedure (e retribuzioni) che gli stessi artefici dell'istituzione si sono ben guardati dal realizzare in concreto. Se, dunque, deve muoversi un addebito fondato all'O.S.Po.L. ed al T.A.R. del Lazio, questo può consistere nella colpa di aver ucciso un cadavere anche se, diversamente dal gesto di Maramaldo, nella presente occasione, la “vittima” s'era suicidata per conto suo...!

2) Funzioni e servizi: entità incompatibili e non equivocabili

Battute di spirito ed amenità a parte, è auspicabile che, un giorno o l'altro, qualcuno si sobbarchi l'impegno di ricostruire (magari per i posteri!) le varie e multiformi tappe che hanno punteggiato queste vicende con lo stile, a tutti gli effetti, della telenovela. Potrà, così, osservarsi come – ad un certo punto – si sia articolata una sorta di vero balletto attorno alla povera Istituzione per cui, man mano che l'O.S.Po.L. evidenziava (con ricorsi e diffide) le topiche prodotte dall'amministrazione capitolina, quest'ultima adottava soluzioni sempre più stravaganti, a livello giuridico e, contestualmente, sempre più lontane dagli stessi obiettivi originari della "riforma". In tal modo, già a poche settimane dal (pomposissimo) "battesimo" della neonata (cioè, pre-morta) Istituzione sempre allo **scopo** di surrogare il fantasmatico Consiglio d'Amministrazione, si provvide ad attribuirne "provvisoriamente" le attribuzioni alla Giunta ed al Sindaco. Ciò, all'evidente scopo di legittimare la nomina del Direttore dell'Istituzione che, altrimenti, non avrebbe potuto avvenire. L'O.S.Po.L., allora, fece presente che – nel testo della Deliberazione 209 – Giunta comunale e Consiglio d'Amministrazione rivestivano ruoli distinti ed indipendenti, anche e soprattutto per la nomina del Direttore Generale e che, quindi, non potevano sovrapporsi tanto arbitrariamente. A cospetto di tali rilievi, l'amministrazione ritenne di rimediare revocando la sua precedente decisione (ma non poteva accorgersene prima?) con la "trovata" del Commissario Straordinario.

Ma si trattava di una "trovata" egualmente insensata: a prescindere che la medesima Deliberazione 209 imponeva presupposti e termini estremamente precisi all'intervento di questa figura (assoluta eccezionalità della situazione contingente, rigorosa provvisorietà del commissariamento, 45 giorni al massimo, necessità di sostituire l'organo dell'ente per cattiva gestione – qui il C.d.A. non esisteva proprio! – ecc.), nell'ordinanza che stabiliva tale nomina non si faceva alcuna menzione di termini e modi per regolarizzare l'assetto dell'Istituzione nella sua veste definitiva e legittima. Conseguentemente, anziché svolgere le sue funzioni di surrogazione temporanea (sancite dalla suddetta Delibera 209 e da tutte le leggi dello Stato), codesto Commissario finiva per diventare l'organo stabile dell'Istituzione, tant'è che la sua durata in carica si protrasse ben oltre il limite (categorico!) dei 45 giorni e, con ogni probabilità, sarebbe ancora in vigore se, nel frattempo, non si fossero verificate le note vicende del ricorso accolto dal T.A.R. e della sentenza pubblicata il 30.09.'97.

A titolo di cronaca, va infatti ricordato che nelle more del deposito di tale sentenza (due mesi, circa), l'amministrazione ci ha riprovato con la "trovata" del commissariamento "interno", questa volta attribuendone la qualifica al dott. Guarino (già Comandante del Corpo, già Direttore dell'Istituzione, ecc.) contemporaneamente (e con dubbia correttezza giuridica) alla riesumazione della carica di Comandante che è stata, parimenti assegnata a lui. Ma il "balletto" delle decisioni e controdecisioni del Comune è persino precedente a queste fasi ed inizia, in pratica, quando l'O.S.Po.L. (attorno al mese di ottobre del '96, invia una prima diffida alla Giunta ed al Consiglio comunale di non procedere al varo della pseudo-riforma per evidenti ragioni di illegalità e di marchio contrasto con le disposizioni della L. 65/86, la quale, ovviamente, prevede (ed impone) un tipo di struttura dei Corpi di polizia municipale totalmente incompatibile con la figura dell'Istituzione ex art. 22, l. 142/90. Per meglio dire, in quella diffida l'O.S.Po.L. ipotizzava responsabilità penali, amministrative, patrimoniali e contabili in capo a quanti – ora avvertiti **formalmente** dell'illegittimità della "riforma" – intendessero comunque, promuoverla o avallarla. La qualcosa, per inciso, dovrà essere tenuta in estrema considerazione quando, a conclusione dell'intera "story", si porrà il problema delle attribuzioni di responsabilità, segnatamente patrimoniali, per risarcire costi, danni e dispersioni economiche causati dall'annullamento della deliberazione 209. Con la consueta sicumera, il Comune rispondeva (mediante parere dell'Avvocatura) alla diffida dell'O.S.Po.L. ribadendo la piena ed indefettibile legittimità del suo operato. Tuttavia, di quei rilievi era rimasto, chiaramente, il segno visto che, nell'imminenza della discussione finale e dell'approvazione della "riforma", la Giunta, di sua spontanea volontà, si premuniva di inviare un'accorata ed inconsueta invocazione al Parlamento affinché modificasse al più presto la l. 142/90 per farvi rientrare i Corpi di polizia municipale. Parallelamente però, accelerava i tempi per arrivare alla conclusione del dibattito ed al varo dell'Istituzione. Su questi eventi e sugli atteggiamenti degli organi capitolini, è opportuno spendere qualche parola. Anzitutto, è quantomeno sorprendente come siffatta "invocazione", che scaturiva a sua volta dalla piena consapevolezza dell'impossibilità di applicare la 142/90 ai Corpi di p.m., almeno nella sua forma attuale, non abbia indotto la Giunta ed il Consiglio comunale a sospendere una "riforma" già a rischio, attendendo quelle modifiche che erano, da loro stessi, ritenute indispensabili. Sul punto, infatti, la sentenza del T.A.R. come può leggersi chiaramente dal testo qui riportato – non manca di stigmatizzare l'operato dei "riformatori", sottolineando le palesi

contraddizioni di un simile modo di procedere. In secondo luogo, risulta ambigua e fuorviante la stessa motivazione dell' "invito" rivolto al Parlamento: si parla di sopprimere l'obbligo, per le istituzioni in genere, del Consiglio d' Amministrazione. Ma ciò, se per certi aspetti dimostra, ancora una volta, la precisa volontà di eludere il progetto iniziale dell'Istituzione gabbando chi credeva alla favola della cogestione, sul piano dei contenuti mira a mescolare le carte su quella che è la vera, insanabile stortura della stessa "riforma": la confusione tra le tipologie di Servizi (sociali, culturali, economici, ecc.) su cui verte la L. 142/90 e le tipologie di Funzioni (di polizia giudiziaria, amministrativa, di pubblica sicurezza, ecc.) che costituiscono l'ossatura e la medesima ragion d'essere dei Corpi di polizia municipale. Orbene, il nucleo giuridico della questione-Istituzione è tutto qui: assieme ed anche oltre le vere o false beghe sul Consiglio d'Amministrazione, previsto o non previsto, prevedibile o non prevedibile in casi del genere, l'inapplicabilità della L. 142/90 alla p.m. è platealmente dimostrata da cotanto grave e abissale divario che, per la sua ampiezza, chiama in causa i principi basilari dell'ordinamento normativo, inviolabili ed inderogabili, il cui costo è la scomparsa dello stesso Stato di diritto. Si pensi solo a quello che accadrebbe se le nozioni di Servizio e Funzione fossero tra loro scambiabili per gli altri poteri pubblici e per altri organi statali...! E, a questo proposito, non possono che risultare preoccupanti concettuali e funambolismi "dottrinali" con cui la (lunga) prefazione alla Deliberazione 209 (che aveva recepito integralmente i "suggerimenti" dei pareri tecnici di illustri cattedratici e della società di consulenza "Value Partners") tendeva ad accreditare l'assimilabilità della p.m. ai servizi sociali, ai nidi d'infanzia ed alle, giustappunto, Istituzioni, di (carità). Preoccupanti, perchè è inaccettabile assumere così pedissequamente in atti ufficiali e dotati, comunque, di forza di legge come le Deliberazioni consiliari mere esercitazioni mentali e divagazioni fantasiose che, con il pretesto di "modernizzare", "funzionalizzare" e "socializzare" organi di polizia, ne stravolgono – peraltro, del tutto abusivamente ed "a tavolino" – natura giuridica, identità normativa ed operativa e quant'altro, pretendendo di assegnare loro una connotazione inventata su due piedi. Preoccupanti perchè, proprio in un momento storico caratterizzato da forti tensioni sulla forma-Stato del futuro, sul decentramento e sul federalismo, ovvero su questioni che non possono prescindere da un riordino delle competenze e dei poteri delle polizie in Italia, equiparare la p.m. e tutte le sue funzioni

(“in primis”, il controllo del territorio!) alle dame di S. Vincenzo (con ogni rispetto!) o ad un’impresa di smistamento di committenza pubblicitaria (le famose sponsorizzazioni di prodotti commerciali previste dalla “riforma”), appare, nel – migliore dei casi, come un esempio di lucida follia (legislativa). Nel peggiore, l’intera operazione di trasformare i Corpi di p.m. in “qualcos’altro” (azienda, istituzione, spa, ecc.) potrebbe, invece, leggersi alla stregua proprio di un intenzionale progetto di spiazzare e mettere fuori gioco le polizie locali dal dibattito sul federalismo, riconvalidando – e, anzi, rendendo assoluta ancor più che nel passato – l’egemonia dello statalismo e della centralizzazione che continua a caratterizzare l’Italia come il paese delle Cinque polizie. Sarà casuale, ma certamente, la coincidenza, pur soltanto cronologica, della “riforma”, completata con tanta fretta dall’amministrazione capitolina (che annovera il Corpo di p.m. più cospicuo di tutta la penisola) e senza attendere le modifiche della 142/90 (che avrebbero evitato “a monte” gli attuali guai!), con i lavori della Bicamerale e con l’emergere di istanze federaliste, potrebbe essere piuttosto indicativa di simili intendimenti.

3) Il Day-After dell’Istituzione. Ovvero: “e adesso?”

La distinzione o, meglio, la contrapposizione tra Servizi e Funzioni rilevata dalla sentenza del T.A.R. del Lazio non è, ovviamente, una questione di mera sottigliezza giuridica o di lana caprina o, come sostenuto dagli ormai, ex-riformatori, di “burocrazia”. In realtà, la quasi privatizzazione (il “quasi” è un omaggio verso chi ha sempre negato e ripudiato che si trattasse di privatizzare il Corpo, per non allarmare troppo il pubblico degli interessati!) introdotta con l’Istituzione e con l’equiparazione della p.m. a Servizio, avrebbe avuto una serie di prevedibilissime ripercussioni, anche e soprattutto sullo stato giuridico degli operatori.

Si ricorderà, in proposito, che la Deliberazione 209, nell’evidente preoccupazione di non alterare troppo bruscamente la veste formale degli appartenenti alla p.m., aveva inventato per loro una doppia natura di status: essi, infatti, dovevano continuare a dipendere dal Comune sul piano giuridico, mentre tutto quel che concernesse gli aspetti organizzativi, operativi ed economici, diventava competenza esclusiva dell’Istituzione e dei suoi organi, Consiglio d’Amministrazione in testa.

Orbene, da questa duplicità (una specie di Giano bifronte!) di “appartenenze” v’è seriamente da ritenere che il primo effetto, che ne sarebbe derivato di lì a breve, avrebbe riguardato l’azzeramento della qualifica di pubblico ufficiale per i VV.UU. che – anche in omaggio al “nuovo corso” auspicato dal Campidoglio – sarebbero stati, probabilmente, ridimensionati a livello di “incaricati di pubblico servizio” o, fors’anche, di titolari di un “servizio di pubblica necessità”.

Con tutte le conseguenze facilmente prevedibili in termini di autorità, prestigio, compiti e, soprattutto, poteri. Ciò si desume da una banale osservazione: la mantenuta dipendenza dal Comune, ai soli effetti giuridici, avrebbe garantito unicamente lo stato di impiegati dell’ente di appartenenza, senza alcun effetto sulle funzioni e qualifiche. Per contro, l’ “altra”, dipendenza cioè quella dall’Istituzione, che è persona giuridica non-pubblicistica secondo i principi generali del diritto, non avrebbe certo consentito che i suoi membri rivestissero qualità tanto pubbliche come quella di p.u. e sarebbe basata, all’occasione, la sentenza dell’ultimo pretore della Penisola per stabilire una simile condizione. Né sarebbe valso a mutare la dequalificazione dell’operatore di p.m. ad incaricato di pubblico servizio il mantenimento dello status di agente di p.g. poiché, notoriamente, tale status è riconosciuto anche a soggetti privati come vigilantes, guardie giurate ed accalappiacani, purché ben delimitato e circoscritto a compiti settoriali. La perdita della qualifica di pubblico ufficiale, per l’operatore di p.m., si sarebbe, quindi, risolta nella liquidazione definitiva di ogni attribuzione di competenze ampie e generali di polizia giudiziaria e, più ancora, di pubblica sicurezza e sarebbe residuata soltanto una serie di modestissime facoltà di intervento su materie amministrative e similari, con piena soddisfazione di quanti hanno costantemente mirato a degradare la p.m. al rango di struttura subalterna, complementare ed “eventuale” rispetto alla titolarità delle funzioni di polizia degli organi statali. Ma, a ben vedere, la situazione che si sarebbe così verificata non avrebbe riguardato solo i profili giuridici della questione. Intanto, la perdita della qualifica di p.u. avrebbe comportato la succedanea perdita della qualifica di agenti di p.s. e la cancellazione della relativa indennità, incidendo così, anche sugli aspetti economici e retributivi dello status di operatori di p.m. Ed a questo proposito, pur se allo scrivente non compete addentrarsi in tematiche specifiche di ordine sindacale e salariale, deve comunque osservarsi come l’elargizione di “quattordicesime” – che avrebbero conseguito al funzionamento dell’Istituzione – sarebbe stata pesantemente “compensata” (cioè, scompensata) dalla privazione di quella indennità ed altro. Ciò, fermo

restando, che lo stazionamento di un pò di miliardi per un solo esercizio di bilancio, più di una “quattordicesima” vera e propria, ovvero di un aumento retributivo stabile e definitivo, parebbe sostanziare un incentivo “una tantum”, una sorta di “premio d’ingaggio” o di gratifica non necessariamente destinata a riprodursi per gli esercizi successivi. D’altronde, l’assetto medesimo dell’Istituzione ed il piglio “manageriale” che vi si intendeva conferire, ben avrebbe comportato variazioni annuali di acquisizione, stanziamento e distribuzione dei fondi per gli obiettivi della struttura, a seconda del suo andamento patrimoniale complessivo e delle ovvie fluttuazioni di bilancio in relazione alla redditività e, soprattutto, produttività delle componenti operative. E, naturalmente, dove si verificano “variazioni di bilancio”, possono ben variare i rendimenti ed i surplus come gratifiche, incentivi, ecc...! E qui, peraltro, emerge l’annoso quesito sul tipo e genere di produttività che l’Istituzione-“polizia municipale” implicherebbe e, naturalmente, accentuerebbe proprio nelle ipotesi di deficit di bilancio: l’aumento delle multe, giacché se si eccettuano le eventualità di sponsorizzazioni (il Vigile sandwich), di lasciti e donazioni, l’unica forma di produttività possibile per l’operatore di p.m. risulta essere l’inflazione a dismisura di sanzioni pecuniarie al povero cittadino piegando, dicasi pure ignobilmente, lo strumento legislativo e punitivo alle esigenze di pareggio dei conti dell’azienda-Istituzione. Ovviamente, salvo le denunce dell’O.S.Po.L., non pare che questo – pur gravissimo – argomento abbia riscosso molta attenzione da parte dei propugnatori della “riforma”, politici, amministratori o sindacalisti che potessero essere, convertitisi tutti (e fin troppo repentinamente) alle “implacabili” leggi del mercato, della concorrenza, della competitività e della Qualità Totale, sorvolando sugli aspetti più biechi di una simile situazione.

Non solo: oltre che sui danni al cittadino, al prestigio e credibilità della legge e di chi deve applicarla, si è sorvolato anche su un altro lato “oscuro” del problema, cioè sugli effetti dell’eventualmente scarsa produttività incentrata sulle multe. Infatti, stante la vigenza del Decreto Amato – pacificatamente esteso alla p.m. e non alle altre Forze di polizia – che ha prodotto la privatizzazione giuridica di larghi settori dell’ex pubblico impiego, la mancata produttività del lavoratore può provocare un abbassamento della sua retribuzione fino ad un 20% del totale. Applicata ai VV.UU, tale norma esporrebbe, dunque l’operatore “di buon cuore” o, più semplicemente, giusto ed obiettivo, o ancora, destinato a servizi di viabilità in zone sfortunatamente (per lui e per il suo stato di servizio) abitate o percorse da cittadini rispettosissimi della disciplina del traffico, ad una siffatta decurtazione dello stipendio (altro

che gratifiche una tantum!) con il rischio di conseguenze ancor peggiori circa la conservazione del posto. Attualmente, però con la sentenza che ha annullato la Deliberazione 209, questi, dicasi pure, incubi dovrebbero essere stati, almeno per il momento, fuggiti. E, al di là di rancori, minacce ed aspettative (quelle aspettative!) deluse, dovrebbero definirsi altre soluzioni come il ripristino dell'assetto originario del Corpo ed il successivo concretarsi del progetto di immetterlo, a pieni voti e nell'esercizio integrale delle sue competenze, nel Comparto Sicurezza, accanto agli organi (e non "servizi") preposti a tali compiti. Nondimeno, a livello generale, pare lecito formulare qualche considerazione conclusiva. La sentenza del "T.A.R. del Lazio non soltanto ha dimostrato che le norme giuridiche non sono un letto di Procuste sul quale possono collocarsi forzatamente i destinatari a costo di stirargli le membra o tagliargli le gambe, ma ha espresso dei principi di ragionevolezza che non mancheranno di costituire, anche più latamente delle materie attinenti alla polizia municipale un elemento di riflessione in più ed un argine all'epidemia delle privatizzazioni selvagge che sembra percorrere indiscriminatamente il Paese. Neppure troppo implicitamente, poi, dalla stessa sentenza si trae la riaffermata obbligatorietà per tutti gli Enti ed organi pubblici di fare il loro dovere, ossia di esercitare le proprie funzioni correttamente e nel rispetto della legalità. E ciò non vale solo per i Comuni – specialmente per quelli che già si apprestavano a seguire l'esempio dell'amministrazione capitolina e che ora, forse, saranno più cauti! – ma, sotto altri profili, anche per le Province e, soprattutto, per le Regioni visto che, nell'intera vicenda dell'Istituzione, la Grande Assente è stata proprio la Regione Lazio, malgrado la legge-quadro dell' '86 ed una sua specifica legge del '90 le avessero conferito poteri-doveri di controllo, supervisione, intervento e vaglio di legalità su ogni atto dei Comuni in materia di polizia locale nel territorio di appartenenza. Su questo ed altri "impasses" occorrerà, comunque, tornare per stabilire cause e motivi di una siffatta, gravissima inerzia, in presenza di delibere e provvedimenti che contrastavano clamorosamente ed insanabilmente, sia con le disposizioni della normativa ordinaria che con quelle della legislazione regionale. D'altra parte, il ruolo della Regione si collega strettamente al nocciolo del problema delle polizie locali e dei loro rapporti con le polizie statali, nella prospettiva di un'auspicabile riforma generale di tali settori. Ora, non è dato di sapere se l'annullamento della Deliberazione che aveva partorito (abortito?) l'Istituzione rappresenti o meno un punto di non-ritorno per i progetti di privatizzazione delle polizie locali. E' certo, comunque, che anche in virtù della situazione così determinatasi, si pone

l'esigenza di un "balzo in avanti" verso l'obiettivo della regionalizzazione di questi organismi che, al contempo, rimangono in una dimensione rigorosamente pubblicistica, anzi la rafforzino e la potenzino, ed acquisiscano il ruolo più autentico di entità territoriale che, senza riserve, compete loro in una riforma dello Stato in chiave (veramente) federalistica e secondo gli stessi dettami della Comunità europea la quale, già da tempo, ha imposto ai Paesi membri (l'Italia, da sola, fa orecchie da mercante!) di ristrutturare i propri Corpi di polizia, smilitarizzandoli e decentrandoli per sopperire più efficacemente (qui è l'efficienza, non nelle privatizzazioni!) ai compiti di sicurezza sociale e collettiva.

Ecco, allora, il significato di porre l'uno accanto all'altro, il testo della sentenza del T.A.R. del Lazio e quello della nuova proposta di legge sulla creazione della Polizia Regionale, ovvero il passato e, forse, il futuro.